

---

Associazione svizzera del pneumatico

**REGOLAMENTO D'ESAME**

per

**l'esame federale di professione di specialista del pneumatico**

del **21 MAG 2015**

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

## **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

### **1.2 Profilo professionale**

#### **1.21 Campo d'attività**

Gli specialisti del pneumatico con attestato professionale federale sono specialisti nel ramo dei pneumatici. Oltre alla fornitura di servizi, riparazioni, consulenza e vendita, la gestione del magazzino e delle infrastrutture nonché la gestione dei collaboratori sono importanti componenti della loro attività lavorativa.

#### **1.22 Principali competenze operative professionali**

Gli specialisti del pneumatico consigliano in modo professionale i clienti al momento dell'acquisto di pneumatici e cerchi. Eseguono servizi impegnativi e lavori di riparazione a regola d'arte su automobili, furgoni, autocarri, motociclette nonché su macchine industriali, agricole ed escavatrici di terra; inoltre smaltiscono in modo ecologico pneumatici, ruote e camere d'aria.

Grazie a una gestione professionale delle ordinazioni, del magazzino e delle infrastrutture, gli specialisti del pneumatico sono in grado di mantenere sempre perfettamente operativo il posto di lavoro. Inoltre, nello svolgimento di tutti i loro compiti, considerano standard e direttive in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale.

Gli specialisti del pneumatico elaborano in modo autonomo semplici calcolazioni e preventivi conformi al mercato. Gestiscono i propri collaboratori in funzione degli obiettivi e sono in grado di preparare in anticipo i piani d'impiego.

#### **1.23 Esercizio della professione**

Gli specialisti del pneumatico lavorano in aziende del commercio specializzato di pneumatici, in autorimesse, nelle aziende di trasporto e nel trasporto pubblico. In caso di necessità eseguono lavori presso il cliente. Gli specialisti del pneumatico svolgono i singoli compiti loro assegnati in modo

affidabile e responsabile, consapevoli che gli errori di montaggio possono avere conseguenze molto gravi.

#### 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I servizi forniti dagli specialisti del pneumatico sono molto importanti sia per i clienti privati sia per i più disparati rami economici inerenti ai veicoli in generale. Con il loro lavoro, gli specialisti del pneumatico forniscono un importante contributo per soddisfare l'esigenza sociale di mobilità e sicurezza nell'impiego di veicoli.

Gli specialisti del pneumatico seguono con attenzione l'evoluzione nel settore delle ruote e dei pneumatici. Sensibilizzano il cliente al momento della vendita e della consulenza promuovendo l'impiego di pneumatici sicuri e in grado di proteggere l'ambiente e le risorse. Con i loro servizi contribuiscono a ridurre sia il consumo di carburante sia le emissioni di CO<sub>2</sub>.

### 1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

#### **ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEL PNEUMATICO ASP**

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## 2 ORGANIZZAZIONE

### 2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da 5 - 10 membri e nominata dal comitato dell'ASP per un periodo di quattro anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

### 2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi alla segreteria dell'ASP.

### 2.3 Svolgimento non pubblico / vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la

commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

### **3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE E SPESE**

#### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

#### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- d) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>1</sup>.

#### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un certificato federale di formazione pratica (CFP) come addetta / addetto del pneumatico;
- b) è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) nel campo dell'automobile oppure ha assolto una formazione equipollente nel campo dell'automobile;
- c) può attestare almeno quattro anni di pratica nel campo dei pneumatici dopo aver conseguito il titolo di cui alle lettere a) oppure b);

oppure chi

- d) non è in possesso di uno dei titoli menzionati in precedenza, ma può attestare almeno sei anni di pratica nel campo dei pneumatici.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata ai candidati per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

#### **3.4 Spese**

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

---

<sup>1</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

## **4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
  - l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsuazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- maternità;
  - malattia e infortunio;
  - lutto nella cerchia ristretta;
  - servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- utilizza ausili non autorizzati;
  - infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

### **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

- 4.41 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali giustificati, al massimo uno dei periti può aver svolto la funzione di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello

stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

- 4.52 I parenti e i superiori, i collaboratori o i colleghi del candidato nonché i docenti nei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

## 5 ESAME

### 5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Conoscenze professionali	scritto	150 minuti
2 Consulenza / vendita / conduzione	orale	60 minuti
3 Esame pratico "Automobile / furgone / autocarro"	pratico e orale	150 minuti 30 minuti
4 Esame pratico "Macchina industriale / agricola / escavatrice di terra / riparazioni 1"	pratico e orale	150 minuti 30 minuti
5 Esame pratico "Motocicletta / telaio / riparazioni 2"	pratico e orale	150 minuti 30 minuti
Totale		750 minuti

Nella parte d'esame "Conoscenze professionali" si esaminano le nozioni, la conoscenza delle norme, delle prescrizioni e raccomandazioni nonché le capacità e le competenze pratiche.

Nella parte d'esame "Consulenza / vendita / conduzione" si esaminano le capacità e competenze comunicative nei campi della consulenza, della vendita nonché della conduzione e gestione del personale.

Nelle parti d'esame "Esame pratico" si esaminano le capacità e competenze pratiche, la capacità di analisi nonché l'applicazione delle nozioni relative a processi di lavoro, norme, prescrizioni e direttive nei rispettivi campi operativi.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

### 5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lettera a.

- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## 6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

### 6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

## **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

## **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Le note inferiori a 4.0 indicano prestazioni insufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

## **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale**

- 6.41 L'esame è superato se:
- la nota complessiva non è inferiore a 4.0;
  - nessuna nota delle parti d'esame 3, 4 e 5 è inferiore a 4.0;
  - nessuna nota delle parti d'esame 1 e 2 è inferiore a 3.0.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato:
- non si ritira entro il termine previsto;
  - non si presenta pur non avendo motivi validi;
  - si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
  - deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame dal quale risultano almeno:
- le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
  - il superamento o il mancato superamento dell'esame;
  - l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

## **6.5 Ripetizione**

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente. La seconda ripetizione concerne l'intero esame.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e di ammissione valide per il primo esame.

## **7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Specialista del pneumatico con attestato professionale federale**
  - **Reifenfachmann mit eidgenössischem Fachausweis bzw. Reifenfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis**
  - **Spécialiste en pneumatiques avec brevet fédéral**



Per la versione in lingua inglese si consiglia la dicitura "Tyre Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training".

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

## **7.2 Revoca dell'attestato professionale**

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **7.3 Rimedi giuridici**

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

8.1 Il comitato dell'ASP fissa, su richiesta della commissione d'esame, le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'ASP si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame, la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9 DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 22 novembre 2004 concernente l'esame di professione di specialista del pneumatico è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

I ripetenti in base al regolamento previgente del 22 novembre 2004 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 2017.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Berna, 06.05.2015

ASP Associazione svizzera del pneumatico



Markus Fischer  
Presidente



Sven Sievi  
Segretario

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 21 MAG 2015

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Remy Hübschi  
Capodivisione Formazione professionale superiore